



CITTA' DI GRAVINA IN PUGLIA
PROVINCIA DI BARI

COPIA

**ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
 COMUNALE**

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO FOTOTRAPPOLE

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di dicembre , nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previo avviso scritto, consegnato al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica ed in Prima convocazione, sotto la presidenza di Digiesi Maria Filippa e con l'assistenza del **Segretario Generale del Comune Avv. Teresa Gentile**.

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:

N.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	VALENTE ALESIO	X	
2	COLONNA FRANCESCO		X
3	CAPONE SALVATORE		X
4	DI MEO VINCENZO	X	
5	LUPOLI MARIELLA		X
6	MORAMARCO ANGELA	X	
7	CARDASCIA DOMENICO	X	
8	CALDERONI DOMENICO	X	
9	STRAGAPEDE ANTONIO	X	
10	TEDESCO MICHELE		X
11	ARIANI MARIA	X	
12	DIGIESI MARIA FILIPPA	X	
13	MELIDDO VINCENZO	X	

N.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
14	VITUCCI GIUSEPPE	X	
15	LORUSSO LUIGI	X	
16	BURDI SILVANO	X	
17	ROMITA DOMENICO FRANCO		X
18	LORUSSO MICHELE	X	
19	SIMONE EZIO	X	
20	VARRESE VINCENZO	X	
21	LOVERO IGNAZIO	X	
22	LAPOLLA ANGELO		X
23	COLAVITO RAFFAELLA	X	
24	CATALDI ROSA	X	
25	LORUSSO KETTI	X	

Presenti: 19

Assenti: 6

Il Presidente del Consiglio annuncia l'argomento iscritto al punto n. 11 all'o.d.g. odierno e passa la parola all'Assessore Calculli, delegato all'Igiene e decoro urbano, che relaziona.

Interviene il Consigliere Colavito, componente della Commissione Consiliare "Ambiente" che comunica all'Assemblea che la detta Commissione già propose con verbale scritto di modificare l'art. 18 del Regolamento in trattazione, ritenendo "che non debba essere solo la Giunta ad individuare i siti di ripresa su cui posizionare le fototrappole" e di ciò fu investito sia l'Assessore delegato all'Ambiente Calculli che il Comandante dei Vigili Cicolecchia.

L'Assessore Calculli conferma di aver condiviso la proposta avanzata dalla Commissione Consiliare "Ambiente".

Il Consigliere Lorusso Michele, componente della stessa Commissione "Ambiente", precisa la proposta: "dare alla Giunta la possibilità di fare un elenco dei siti da sorvegliare, eventualmente aggiornabili, e demandare l'attuazione agli uffici preposti dove collocare le cosiddette "fototrappole"".

Il Consigliere Colavito ribadisce quanto già preannunciato e precisa che tanto è stato deciso dalla Commissione Consiliare "Ambiente" con verbale n. 223/2019.

Indi, i componenti della Commissione Consiliare "Ambiente" presenti in aula, autorizzati dal Presidente del Consiglio, provvedono alla stesura dell'emendamento da sottoporre a votazione, previa sottoscrizione e acquisizione del parere tecnico favorevole del Comandante Cicolecchia espresso ai sensi dell'art. 49 Comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che il componente della Commissione, Lorusso Michele, legge:

"EMENDAMENTO all'art. 18
Schema Regolamento Fototrappole

Art. 18 emendato: Aree di intervento:

Compete alla Giunta Comunale la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, sui quali saranno posizionate le Fototrappole.

L'assunzione dei provvedimenti attuativi al presente regolamento, nonché la fissazione degli orari delle registrazioni e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento sono demandati agli uffici preposti."

(Si dà atto che nel corso del dibattito sono rientrati in aula i Consiglieri Colonna e Lapolla ed è uscito definitivamente il Consigliere Lorusso Ketti - Presenti n. 20 Consiglieri).

Il Presidente acquisisce agli atti l'emendamento proposto.

Proceduto a votazione palese, resa per appello nominale, sulla proposta di emendamento all'art. 18 del Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza mobile con il sistema delle fototrappole, allegato alla proposta consiliare n. 66 del 24/10/2019:

Presenti e votanti n. 20 Consiglieri; Assenti 5 (Capone, Lupoli, Tedesco, Romita e Lorusso Ketti);

Con 20 voti favorevoli ed unanimi, l'art. 18 del Regolamento di che trattasi è emendato nei termini sopra riportato.

Gli interventi, integralmente trascritti da registrazione fonica, saranno allegati al provvedimento di approvazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale, recependo le esigenze di una maggiore sicurezza e tutela del territorio, intende dotarsi di un sistema di videosorveglianza che prevede l'installazione delle c.d. fototrappole in alcune aree del centro abitato, nonché nella immediata periferia del centro medesimo;

Considerato che l'obiettivo primario del progetto è quello di scoraggiare e prevenire l'increscioso e diffuso fenomeno dell'abbandono di rifiuti e la creazione di vere e proprie discariche sparse nel territorio comunale, con effetti negativi sia sul piano della tutela ambientale che della normale convivenza civile;

Precisato che le c.d. fototrappole sono fotocamere ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto che si innescano a seguito di qualsiasi movimento per poi scattare una foto o fare un breve video, tramite sensori ad infrarossi;

Richiamato il decreto legislativo 30-06-2000, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Esaminato lo schema di regolamento allegato al presente atto, presentato dal Comandante della Polizia Locale, e ritenuto meritevole di approvazione;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 09/06/2016 ad oggetto "Approvazione del Regolamento di videosorveglianza", per l'impianto di videosorveglianza attivo nel centro storico;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 18.10.2018 ad oggetto "Videosorveglianza dispositivi portatili denominati fototrappole per il controllo dei siti soggetti ad abbandono rifiuti";

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Preso atto che sulla presente deliberazione il responsabile del servizio interessato, per quanto attiene la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in data 24/10/2019 e in corso di seduta sull'emendamento proposto dalla Commissione Consiliare Ambiente all'art. 18 del Regolamento allegato;

Proceduto a votazione palese, resa per appello nominale, sull'intero provvedimento, come emendato e riportato in preambolo:

Presenti e votanti n. 20 Consiglieri; Assenti 5 (Capone, Lupoli, Tedesco, Romita e Lorusso Ketti);

Con 20 voti favorevoli ed unanimi,

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare, così come emendato**, per le motivazioni illustrate in premessa, il "Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza mobile, con il sistema delle c.d. fototrappole", predisposto dal Comandante della Polizia Locale,

composto da n. 23 articoli;
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto a votazione palese, resa per alzata di mano:

Presenti e votanti n. 20 Consiglieri; Assenti 5 (Capone, Lupoli, Tedesco, Romita e Lorusso Ketti);

Con 20 voti favorevoli ed unanimi,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 4) 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE
CON IL SISTEMA DELLE
FOTOTRAPPOLE.

SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art.1 – Oggetto e scopo del regolamento

Art.2 – Definizioni

Art.3 – Ambito di applicazione

Art.4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Capo II – OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art.5 – Notificazione preventiva al garante

Art.6 – Responsabile del trattamento dei dati

Art. 7 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione di videosorveglianza mobile

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 8 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

Art. 9 – Obblighi degli operatori

Art. 10 – Accertamenti di illeciti e indagini giudiziarie o di polizia

Art.11 – Informazioni rese al momento della raccolta

Art.12 – Diritti dell'interessato

Art.13– Sicurezza dei dati

Art.14 – Modalità da adottare per il trattamento dei dati videoripresi

Art.15– Cessazione dell'attività di videosorveglianza

Art.16 – Procedura per l'accesso alle immagini

Art.17 – Comunicazione dei dati

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art.18 – Aree di intervento

Art.19 – Norma di rinvio

Art.20 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art.21 – Modifiche regolamentari

Art.22 – Pubblicità del regolamento

Art.23 – Entrata in vigore

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza mobile nel territorio del Comune di Gravina in Puglia, gestito e utilizzato dalla Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Obiettivo primario è quello di scoraggiare e prevenire l'increscioso e diffuso fenomeno dell'abbandono di rifiuti e la creazione di "micro-discardie" sparse nel territorio comunale. Data la necessità di monitorare diversi luoghi, si utilizzeranno le fototrappole, ovvero fotocamere autonome, ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto e resistenti agli agenti atmosferici. Le medesime saranno dotate di sistema di innesco automatico, attivato a seguito di movimento di cose, persone o animali, avvenuto in un determinato spazio di interesse, monitorato da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o videoclip. Una volta avvenuto il movimento in esame, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video, in base ad impostazioni precedentemente programmate.
3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - a. Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
 - b. Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - c. Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - d. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
 - e. D.Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - f. art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 - g. decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - h. circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
 - i. "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa, trattato esclusivamente mediante rilievi fotografici, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
 - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona

- giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", il Comune di Gravina in Puglia nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - f) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - g) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato a un interessato identificato o identificabile;
 - j) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza mobile, attivato nelle aree di intervento del territorio comunale, individuate ai sensi dell'articolo 18 del presente Regolamento.

ART. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza mobile.
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Gravina in Puglia, sono:
 - a. l'individuazione dei cittadini che commettono atti non conformi quali l'abbandono improprio dei rifiuti o modalità di conferimento degli stessi, diverse da quelle previste nell'apposito regolamento;
 - b. l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - c. la ricostruzione della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese fotografiche e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.
4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate all'apposita normativa vigente in materia di "privacy" .

CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 5 - NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

ART. 6 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Gravina in Puglia presso il Comando della Polizia Locale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
6. La visione delle immagini registrate, lo spostamento della telecamera di video sorveglianza mobile e lo spostamento della direzione di registrazione della telecamera sono consentiti solamente al Responsabile della gestione e del trattamento, o suo delegato, nonché agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, e al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni.
7. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamenti non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione del supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

ART. 7 – NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza mobile nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 8 - MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati

raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;

2. I dati personali sono ripresi attraverso la telecamera dell'impianto di videosorveglianza, posizionata in una delle aree individuate ai sensi dell'articolo 18. Il punto nel quale verrà installato l'impianto mobile sarà individuato dalla Polizia Locale in seguito alle indicazioni fornite dagli uffici comunali (ecologia, tecnico).

3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video dell'unità di ripresa saranno raccolti su memoria posizionata all'interno della telecamera. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento incriminato. La Polizia Locale, a seguito di verifica individuale o a seguito di segnalazione da parte degli uffici Comunali o dell'appaltatore del servizio, recupera la memoria della telecamera e visiona le immagini al fine di individuare il responsabile dell'illecito riscontrato. Le telecamere presentano le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini video registrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni per peculiari esigenze tecniche correlate alla particolare delicatezza dell'attività svolta ed ai tempi necessitanti per il controllo delle immagini in questione. All'occorrenza alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente.

4. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono comunque quelle già registrate oltre i sette giorni precedenti, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

5. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

ART. 9 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'art. 4 comma 2.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

ART. 10 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo alla registrazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

ART. 11 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di Gravina in Puglia si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. LGS. N. 196/2003).

2. Il cartello deve avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

3. Il Comune di Gravina in Puglia si obbliga a comunicare l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

ART. 12- DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di attenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni

familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

ART. 13 - SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso il Comando Polizia Locale di Gravina in Puglia. Alla centrale, ubicata in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone, se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

ART. 14 - MODALITÀ DA ADOTTARE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI VIDEORIPRESI

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi in un armadio o struttura analoga, dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.

3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.

4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

a) al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 7;

b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;

c) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

6. Nel caso di accesso ai dati del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" informatico, conservato nei locali della centrale operativa, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

a) la data e l'ora dell'accesso;

b) l'identificazione del terzo autorizzato;

c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;

d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;

e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;

f) la sottoscrizione del medesimo.

8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvo casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

ART. 15 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti.

ART. 16 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, nonché informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, o inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

3. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Qualora si determini la necessità di provvedere all'accesso alle immagini da parte di più soggetti, gli accessi medesimi verranno registrati e mantenuti distinti, oltre che imposta la graduazione di essi, attraverso

specifiche credenziali di autenticazione.

ART. 17 - COMUNICAZIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Gravina in Puglia a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – AREE DI INTERVENTO

Compete alla Giunta Comunale la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, sui quali saranno posizionate le "fototrappole".

L'assunzione dei provvedimenti attuativi al presente regolamento, nonché la fissazione degli orari delle registrazioni e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento sono demandati agli uffici preposti.

ART. 19 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

ART. 20 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari oltre che, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

ART. 21 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

ART. 22 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e nella sezione dell'Amministrazione Trasparente.

ART. 23- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all' Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
F.to DIGIESI MARIA FILIPPA

Il Segretario Generale
F.to Avv. Teresa Gentile

Annotazioni della Ragioneria

*VISTO per l'assunzione dell'IMPEGNO ai sensi dell'art. 153, c.5 e per gli effetti previsti
Dall'Art.191 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267*

REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO N.: _____
Capitolo _____ Codice _____.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Relata di inizio pubblicazione

(Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, N°267 – Art.32 della legge n.69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, previa dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it dal giorno 21/01/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Il Funz. Titolare P.O. Beniamino Santamaria

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, previa conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- [] è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- [X] è divenuta esecutiva il primo giorno di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Il Funz. Titolare P.O. Beniamino Santamaria
